



Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI - REDAELLI"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA APPALTI, MONITORAGGIO E VERIFICA

Atti: 74/18 CC/az

Oggetto: indizione di gara, mediante procedura negoziata, per l'affidamento della fornitura di farmaci tramite grossista per un periodo di 12 mesi, oltre a eventuale proroga tecnica di ulteriori 120 giorni.
CIG: 7770685C1C.

Importo complessivo presunto a base di gara: € 220.000,00 (oltre IVA di legge).

Pagamento contribuito all'Autorità Nazionale Anticorruzione: € 225,00 (esente IVA).

Secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari:

Si esprime parere favorevole sulla rispondenza dell'atto allegato alle regole tecniche.

(Per i soli atti che comportano un impegno di spesa.)


Si trasmette all'Area Contabilità, Rendicontazione e Fatturazione e alla Direzione Generale

(Per gli atti che non comportano spesa)


Si trasmette alla Direzione Generale.

data, 25.01.2019 IL DIRIGENTE 

AREA CONTABILITÀ, RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE


Pervenuta il 29/1/19 Firma 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nell'importo di € 220.000,00. imp. 2019-40
Contributo ANAC € 225,00. 44417003

Milano, 30/1/19.  IL DIRIGENTE

40711001	nb. 1
40715001	= 2
40712001	= 3

DIREZIONE GENERALE

Pervenuta il 30 GEN. 2019 Firma 

- Si autorizza a dare esecuzione alla proposta di cui sopra .
- Si autorizza a dare esecuzione alla proposta di cui sopra. Trattandosi di atto soggetto a pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, si ritorna al Dirigente proponente per la registrazione, con invito a restituirne con immediatezza copia conforme, munita degli estremi di registrazione, a questa Direzione Generale, per la pubblicazione all'Albo Aziendale.

31 GEN. 2019

IL DIRETTORE GENERALE





Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI - REDAELLI"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

data di registrazione cod. sede / cod. 1° liv. App. / n. prog. Atto / anno
31 GEN. 2019 n. rep.

7

0	3
---	---

/	/	25
---	---	----

2019

AREA APPALTI, MONITORAGGIO E VERIFICA

Atti: 74/18 CC/az

Oggetto: indizione di gara, mediante procedura negoziata, per l'affidamento della fornitura di farmaci tramite grossista per un periodo di 12 mesi, oltre a eventuale proroga tecnica di ulteriori 120 giorni. CIG: 7770685C1C.

Importo complessivo presunto a base di gara: € 220.000,00 (oltre IVA di legge).

Pagamento contribuito all'Autorità Nazionale Anticorruzione: € 225,00 (esente IVA).

IL DIRIGENTE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

vista la deliberazione n. 4 del 6/10/2014 con la quale il Consiglio di Indirizzo ha formulato indicazioni e direttive di carattere generale per il corretto andamento della gestione aziendale, ed accertato che delle stesse si è tenuto conto nell'adozione del presente atto;

richiamata l'attribuzione in capo al dirigente responsabile dell'Area Appalti, Monitoraggio e Verifica delle funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti di servizi e forniture e acquisti di beni, di cui ai documenti tutti di definizione della struttura organizzativa aziendale;

premesso che l'Azienda, avente natura giuridica di diritto pubblico, è tenuta al rispetto del vigente Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento di lavori, servizi o forniture necessari per l'espletamento della mission istituzionale;

preso atto che è in via di scadenza il contratto d'appalto per la fornitura di farmaci tramite grossista di settore e pertanto, su richiesta degli Istituti amministrati, occorre indire una nuova procedura al fine di garantire il regolare svolgimento della fornitura in oggetto;

visto l'importo a base di gara quantificato, complessivamente, in € 220.000,00 (oltre IVA di legge) per la durata di 12 mesi, oltre ad eventuale proroga tecnica per massimo 4 mesi, sulla base dei fabbisogni e delle modalità di esecuzione della fornitura in questione rappresentati per competenza dai Direttori di Istituto;

evidenziato che occorre, quindi, fare ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in quanto appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del medesimo decreto, e ritenuto altresì di prevedere una gara a lotto unico al fine di ottenere maggiori economie di scala, a fronte di tipologie di prestazioni uguali per tutte le sedi di lavoro aziendali;

rilevato che l'Area Appalti, Monitoraggio e Verifica ha predisposto per quanto di competenza la relativa documentazione di gara;

specificato che il criterio di aggiudicazione della fornitura è quello del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. c), del medesimo decreto n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

precisato che la procedura di gara è riservata esclusivamente a soggetti grossisti in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci il cui ambito territoriale di operatività comprenda l'intera provincia di Milano;

dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 40, comma 2, del decreto n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente procedura di aggiudicazione si svolgerà in forma elettronica mediante la Piattaforma telematica GPA utilizzata dall'Azienda;

visti i pareri dell'Area Contabilità, Rendicontazione e Fatturazione e della Direzione Generale,

DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni e secondo quanto riportato in premessa, all'indizione di gara mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'aggiudicazione - secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. medesimo - della fornitura di farmaci tramite grossista per un periodo di 12 mesi, oltre a eventuale proroga tecnica di ulteriori 120 giorni, per un importo stimato a base di gara di € 220.000,00 (oltre IVA di legge), così indicativamente suddiviso per sede di lavoro:
 - Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano € 105.334,00;
 - Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone € 55.333,00;
 - Istituto "C. Golgi" € 59.333,00;
2. di dare atto che la selezione degli operatori economici - in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci il cui ambito territoriale di operatività comprenda l'intera provincia di Milano - avviene sulla base dei criteri di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) del sopra citato decreto (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
3. di approvare il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema-tipo di contratto allegati al presente atto quali parti integranti, per un numero complessivo di 31 pagine;
4. di prevedere il sostenimento della ulteriore spesa di € 225,00 a titolo di contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, successivamente all'emissione di bollettino MAV quadrimestrale da parte della citata Autorità.

ALL'AREA CONTABILITA', RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE
per quanto di competenza

ALL'ISTITUTO GERIATRICO P. REDAELLI DI MILANO

ALL'ISTITUTO GERIATRICO P. REDAELLI DI VIMODRONE

ALL'ISTITUTO GERIATRICO C. GOLGI

per conoscenza.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA APPALTI, MONITORAGGIO E VERIFICA
Dott.ssa Cristina CALLERIO





Azienda di Servizi alla Persona
"Golgi - Redaelli"

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI TRAMITE GROSSISTA PER UN PERIODO DI 12 MESI.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 220.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE).

CIG:7770685C1C.

CPV PRIMARIO 33690000-3

CODICE PROCEDURA AGRPNIN#0001

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE:2019, ORE 12.00

INDICE

ART. 1 - PREMESSE	2
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	2
2.1 - DOCUMENTI DI GARA	2
2.2 - CHIARIMENTI.....	2
2.3 - COMUNICAZIONI	2
ART. 3 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO DELL'APPALTO	3
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI.....	3
4.1 - DURATA	3
4.2 - OPZIONI	3
ART. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	3
ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	3
ART. 7 - REQUISITI GENERALI	4
ART. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	4
8.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ.....	4
8.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	5
8.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	5
8.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	5
8.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	5
ART. 9 - AVVALIMENTO	5
ART. 10 - SUBAPPALTO.....	6
ART. 11 - GARANZIA PROVVISORIA.....	6
ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	7
ART. 13 - TERMINE PER LA FIRMA DIGITALE E PER LA MARCATURA TEMPORALE.....	7
ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	8
ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	8
15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	8
15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	9
15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	10
ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA ECONOMICA	13
ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	13
18.1 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	13
ART. 18.2 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA ECONOMICA	13
ART. 18.3 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	13
ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	14
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	14
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15

ART. 1 - PREMESSE

Con Determina Dirigenziale n. del questa Amministrazione ha stabilito di affidare la fornitura di farmaci tramite grossista per le esigenze delle strutture aziendali.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice); il criterio di selezione delle offerte economiche è quello del minor prezzo rispetto all'importo a base di gara, ex art. 95, comma 4, lett. c) del medesimo.

Il luogo di svolgimento della fornitura è Milano e provincia. Codice NUTS ITC4C.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Cristina CALLERIO, Dirigente dell'Area Appalti, Monitoraggio e Verifica [info.gare@golgiredaelli.it – info.gare@pec.golgiredaelli.it - Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Via B. D'Alviano n. 78 - 20146 - Milano].

////////////////////////////////////

La presente procedura si svolge attraverso la **piattaforma GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>)**, mediante la quale vengono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e Google Chrome;
- una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- un Kit di marcatura temporale rilasciata dal Certificatore iscritto all'elenco, ex art. 28, D.P.R. 445/2000, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per visualizzare i contenuti della procedura all'interno della piattaforma GPA sarà necessario effettuare le seguenti operazioni:

- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- cliccare sulla voce **Selezione procedura**;
- selezionare la procedura in oggetto con Codice Procedura **AGRPIN#0001** e cliccare sulla voce **Salva selezione**;
- dal menù principale selezionare la voce **Procedura → Dettagli**;
- cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all'interno della stringa relativa alla procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura, di compilazione e di invio delle offerte sono attivi i seguenti contatti:

- PEC: gpa@pec.it
- Tel.: 02/45074451, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (esclusi i giorni festivi).

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato speciale;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Manuale di utilizzo piattaforma GPA.

La stessa è disponibile all'interno della piattaforma GPA.

2.2 - CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto, del Disciplinare di gara e degli altri documenti di gara potranno essere richiesti esclusivamente mediante la piattaforma GPA, inoltrando i quesiti all'indirizzo golgiredaelli@pec.gpa-eprocurement.com, riportando nell'oggetto "AGRPIN#0001 – RICHIESTA CHIARIMENTI", almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella cartella afferente la procedura in questione sulla piattaforma telematica GPA.

2.3 - COMUNICAZIONI

In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante la piattaforma GPA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto, avendo la stazione appaltante la necessità di garantire l'unitarietà delle condizioni di fornitura relativamente a tutte le sedi di lavoro per l'erogazione delle prestazioni all'utenza.

Fabbisogno farmaci	Importi stimati (IVA esclusa) €
▪ Per 12 mesi	165.000,00
▪ Per eventuale proroga tecnica fino a massimo 120 giorni	55.000,00
▪ Importo complessivo totale dell'appalto	220.000,00

L'importo per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e costi della manodopera è pari a € 0,00.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte, tasse e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con risorse proprie.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI

4.1 - DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **12 mesi** decorrenti dalla data di aggiudicazione.

4.2 - OPZIONI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo di tempo massimo di **120 giorni**, per un importo di € 55.000,00 al netto di Iva. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 220.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

ART. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il sistema di scelta del Contraente è la **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mentre per la **selezione delle offerte economiche si applica il criterio del minor prezzo**, rispetto all'importo a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c) del medesimo decreto, **con valutazione dell'offerta anomala**, previa applicazione del metodo di calcolo precedentemente sorteggiato dal sistema GPA fra quelli previsti all'art. 97, comma 2, pari decreto.

All'esito di detto calcolo si applica:

- l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del decreto legislativo già citato, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso uguale o superiore alla soglia di anomalia individuata, quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
- la procedura di valutazione contemporanea della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ovvero di quelle sopra soglia di anomalia o pari, qualora il numero delle offerte ammesse sia compreso fra nove e cinque.

Si applica, invece, la sola procedura di valutazione contemporanea della congruità di tutte le offerte ammesse - senza l'applicazione, quindi, del metodo di calcolo sopraindicato - qualora il numero delle offerte stesse sia compreso fra quattro e uno.

L'eventuale esito negativo di detta verifica, comporta l'esclusione dalla gara dell'offerta ritenuta non congrua.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, 3° periodo, del citato decreto legislativo n. 50/2016.

La verifica di congruità dell'offerta è effettuata direttamente dal Responsabile del Procedimento - RUP, il quale può avvalersi, per tale compito, delle strutture interne competenti per la materia.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla seconda cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore, se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La procedura di gara è riservata esclusivamente a **sogetti grossisti in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci il cui ambito territoriale di operatività comprenda l'intera provincia di Milano**.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- **Autorizzazione** alla distribuzione all'ingrosso di farmaci prescritta dall'art. 100 del D. Lgs. 24.04.2006, n. 219 e smi il cui ambito territoriale di operatività comprenda l'intera provincia di Milano.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 200.000,00 (IVA esclusa); tale requisito è richiesto a fini di dimostrazione della capacità economica del concorrente.

La **comprova del requisito** è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante (ad es. idonee dichiarazioni bancarie o dichiarazioni concernenti il fatturato globale o del settore di attività disponibile dalla data di costituzione o dell'avvio delle attività dell'operatore economico etc.).

8.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe o equivalenti a quelle oggetto dell'appalto di importo complessivo minimo pari a € 150.000,00.

Tale requisito è richiesto a fini di comprova, da parte del concorrente, del possesso di una precisa competenza e abilità di esecuzione dell'oggetto dell'appalto.

La **comprova del requisito** è acquisita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:

- elenco delle forniture eseguite, con l'indicazione dell'amministrazione/ente contraente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

8.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1.** deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria in misura non inferiore al 60%.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 8.3** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria in misura non inferiore al 60%. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

8.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al 14.3.1.

ART. 11 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti che devono essere prodotte in una delle seguenti forme:
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che gli stessi siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria è di importo pari ad € 4.400,00.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, improduttivi di interessi, o attraverso bonifico (bancario o postale), o in assegni circolari, con versamento presso Banca Popolare di Sondrio – cod. IBAN IT46Q0569601600000015010X08. La causale del versamento dovrà riportare l'indicazione “**garanzia provvisoria - CIG:7770685C1C**”. A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta in originale del versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (digitalmente, nel caso di documento informatico);
- riportare l'autentica notarile della sottoscrizione, anche in caso di firma digitale;
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- avere validità per almeno 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 gg. giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 225,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito della stessa nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 13 – TERMINE PER LA FIRMA DIGITALE E PER LA MARCATURA TEMPORALE

I file relativi all'offerta economica di cui ai successivi art. 16 dovranno, pena esclusione, essere sottoscritti digitalmente e marcati temporalmente entro le ore 11:00 del giorno xx/xx/2019.

Il numero seriale che identifica la marcatura temporale dell'offerta economica (file XLS, file XLS salvato in PDF e file PDF), insieme alla data e all'ente certificatore, dovranno essere indicati in un apposito modello allegato al presente disciplinare denominato “**MarcaTemporaLe_OffertaEconomica_(CONSMT)_AGRPNIN#0001**”.

Il modello di cui sopra dovrà essere inviato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel successivo articolo 14.
Per la corretta compilazione del file per la comunicazione delle marche temporali si rimanda al relativo paragrafo all'interno del Manuale Utente GPA, allegato al presente disciplinare.

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici dovranno inviare, a pena di esclusione,

dalle ore 12:01 del giorno xx/xx/2019 alle ore 12:00 del giorno xx/xx/2019

all'indirizzo di posta elettronica certificata golgiredaelli@pec.gpa-eprocurement.com, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla piattaforma GPA e **riportando tassativamente nell'oggetto la seguente dicitura "A-GRPNIN#0001 – Busta Telematica A Documentazione Amministrativa"**, la seguente documentazione:

-Tutta la documentazione di cui alla **Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa**, di cui al successivo art. 15;

-**Il modello contenente il numero delle marche temporali relative all'offerta economica** di cui al precedente art. 13.

Entro i termini NON dovranno essere inviati, pena l'esclusione dalla presente procedura di gara, i file relativi all'offerta economica. Il termine per l'invio dei file (PDF e XLS) relativi all'offerta economica sarà comunicato mediante la piattaforma GPA dall'Amministrazione a tutti gli operatori economici ammessi alle successive fasi della procedura.

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall'operatore economico che collegandosi alla piattaforma GPA verificherà la corretta ricezione dei documenti inviati all'interno della procedura in oggetto (Operatore Economico → Manutenzione → Anagrafica → Box documenti).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dai soggetti di cui al successivo punto 15.1. Le dichiarazioni vanno redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica GPA.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale informatico, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A deve contenere la seguente documentazione di gara. **Nota: qualora gli operatori economici intendessero produrre documentazione aggiuntiva rispetto a quella di seguito indicata, ciascun file aggiuntivo dovrà riportare la denominazione generica DOCAMM.**

15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente produce **il file PDF denominato tassativamente "DOMPAR – Domanda di partecipazione"**, redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare.

La domanda è **sottoscritta digitalmente**:

-nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore;

-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

In caso di presentazione della domanda di partecipazione sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura (file pdf tassativamente denominata "DOCPRO – Procura").

15.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente produce **il file PDF tassativamente denominato "DGUE – Documento di Gara unico Europeo"** di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma GPA secondo quanto di seguito indicato e:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Per ciascuna ausiliaria, produce:

- 1) **Il file PDF tassativamente denominato "DGUEAUS – Documento di Gara Unico Europeo ausiliaria"**, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **Il file PDF tassativamente denominato "DICAUS – Dichiarazione integrativa ausiliaria"** nei termini di cui al punto 14.3;
- 3) **Il file PDF tassativamente denominato "DICAVV – Dichiarazione art. 89, co. 1 e co. 7"** sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **Il file PDF tassativamente denominato "CONAVV – Contratto di avvalimento"** contenente il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **Il file PDF tassativamente denominato "PASSOE – Codice PASSOE ausiliaria"**;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) **Il file PDF tassativamente denominato "DICANT – Dichiarazione antimafia ausiliaria"** contenente la dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, produce:

1. **Il file PDF tassativamente denominato "DGUESUB – Documento di Gara Unico Europeo subappaltatore"**, sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2. **Il file PDF tassativamente denominato "DOCSUB – Dichiarazione integrativa subappaltatore"** dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 17.3.1;
3. **Il file PDF tassativamente denominato "PASSOE – Codice PASSOE subappaltatore"**.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 8.1 dell'art. 8 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 8.2 dell'art. 8 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 dell'art. 8 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 - Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente produce il file PDF tassativamente denominato "DICINT – Dichiarazioni integrative", sottoscritto digitalmente, mediante il quale rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (Disciplinare e Capitolato Speciale);
4. dichiara di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al "Modello di Organizzazione e Controllo" e nei connessi documenti del Codice Etico Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità adottati dall'Azienda affidante, in ottemperanza al decreto legislativo del 08 giugno 2001, n. 231, come pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, che qui dà atto di conoscere e accettare;
5. **per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
6. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato che i dati personali vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall’A.S.P. “Golgi Redaelli” e sulla base del consenso espresso dall’interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l’azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

10. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, possono essere rese utilizzando il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 9 e, ove pertinente, 10, allegandole al loro DGUE.

15.3.2 - Documentazione a corredo

Il concorrente produce:

11. Il file PDF relativo al PASSOE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, tassativamente denominato “PASSOE – Codice PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

12. Il file PDF relativo alla garanzia provvisoria (in qualunque forma essa sia presentata) dovrà essere tassativamente denominato “GARPRO – Garanzia provvisoria” con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

13. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: Il file PDF di copia conforme all’originale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice (tassativamente denominato “CERISO – Certificazione ISO”) che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

14. Il file PDF relativo al versamento del contributo ANAC, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, dovrà essere tassativamente denominato “ANAC – Contributo ANAC”.

14.3.3. - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

– mandato collettivo (file PDF tassativamente denominato “MANCOL-Mandato collettivo”) irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

– dichiarazione (file PDF tassativamente denominato “DICIMPC2–Dichiarazione parti della fornitura”) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

– atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE (file PDF tassativamente denominato “ATTCOS – Atto costitutivo e statuto”) con indicazione del soggetto designato quale capofila.

– Dichiarazione (file PDF tassativamente denominato “DICIMPC3 – Dichiarazione parti della fornitura”) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

– Dichiarazione (file PDF tassativamente denominato “DICIMPC1 – Dichiarazione integrativa RTI”) attestante:

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione (file PDF tassativamente denominato “DICIMPC2 – Dichiarazione parti della fornitura”) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

– copia del contratto di rete (file PDF tassativamente denominato “CONRTE – Contratto di rete”), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

– dichiarazione (file PDF tassativamente denominato “IMPEG – Dichiarazione integrativa imprese rete”), sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

– dichiarazione (file PDF tassativamente denominato “PRECON – Dichiarazione parti della fornitura”) che indichi le parti della fornitura ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato “CONRTE – Contratto di rete”**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato “PRECON – Dichiarazione parti della fornitura”**) che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato “CONRTE – Contratto di rete”**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato “CONRTE – Contratto di rete”**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica dovranno essere presentati con le modalità specificate all'interno del presente disciplinare i seguenti file:

- **File in formato PDF dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica", utilizzando il Modello allegato al presente disciplinare;**
- **File in formato XLS dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica", prodotto secondo il modello OFFECO (in formato XLS) allegato al presente disciplinare. All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde.**
- **File dell'offerta economica in formato XLS salvato in formato PDF.**

Il file PDF dell'offerta economica contiene, a pena di esclusione:

- il ribasso percentuale offerto (espresso in cifre con massimo di due decimali) per la fornitura oggetto del presente appalto, applicato su prezzo al pubblico al netto di IVA all'atto dell'ordinativo, fisso ed invariato per l'intero periodo della fornitura.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è **sottoscritta digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, alternative, irregolari, in aumento rispetto alla base d'asta, né pari a zero.

ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

18.1 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica avrà luogo il **giorno, alle ore 10.00** e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA.

Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra data, che sarà comunicata ai concorrenti mediante la piattaforma GPA almeno **2 giorni** prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma GPA almeno **2 giorni** prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta telematica, a:

- verificare il tempestivo invio di quanto indicato nel precedente art. 13;
- procedere al sorteggio, mediante la piattaforma GPA, del metodo di calcolo della soglia di anomalia tra i cinque previsti dall'art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- verificare la completezza e conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

Successivamente procederà a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la piattaforma GPA.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 18.2 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA

In apposita seduta telematica il RUP procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e all'individuazione del concorrente che ha offerto il maggior ribasso percentuale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti rechino la stessa percentuale di ribasso, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio pubblico.

ART. 18.3 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà alla verifica di congruità delle offerte presentate ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016.

Il RUP procederà quindi al calcolo della soglia di anomalia sulla base del metodo precedentemente sorteggiato.

All'esito di detto calcolo, si applica:

- **l'esclusione automatica dalla gara**, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del decreto legislativo già citato, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso uguale o superiore alla soglia di anomalia individuata, quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
- **la procedura di valutazione contemporanea della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ovvero di quelle sopra soglia di anomalia o pari**, qualora il numero delle offerte ammesse sia compreso fra nove e cinque.

Si applica, invece, la sola procedura di valutazione contemporanea della congruità di tutte le offerte ammesse - senza l'applicazione, quindi, del metodo di calcolo sopra indicato - qualora il numero delle offerte stesse sia compreso fra quattro e uno.

Il procedimento di verifica di anomalia si sviluppa in una sola fase, e prevede l'apertura, in apposita seduta di gara, a carattere riservato, della documentazione prodotta dalla Ditta offerente in posizione utile in graduatoria contenente la relazione scritta circa gli elementi di congruità a base dell'offerta economica presentata. L'eventuale esito negativo della valutazione di congruità effettuata, comporta l'esclusione dalla gara dell'offerta ritenuta non congrua.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, 3° periodo del citato decreto legislativo n. 50/2016.

ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria di gara e procede alla proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa che ha offerto il maggior ribasso percentuale.

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

E' facoltà della Stazione appaltante di aggiudicare la fornitura anche a fronte di una sola offerta valida.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, **non può essere stipulato prima di 35 giorni** (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette **comunicazioni** di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Nei casi di cui all'art. 103, comma 1 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall’A.S.P. “Golgi Redaelli” e sulla base del consenso espresso dall’interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l’azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

Milano, li

Il Dirigente
Area Appalti, Monitoraggio e Verifica
F.to Dott.ssa Cristina CALLERIO

Modulistica allegata:

- DOPAR - Domanda di partecipazione - A (*in caso di impresa singola, RTI/consorzio ordinario/ aggregazione di imprese / GEIE costituito, consorzio di cooperative e imprese artigiane, consorzio stabile*)
- DOPAR - Domanda di partecipazione - B (*in caso di RTI/consorzio ordinario/ aggregazione di imprese / GEIE non costituito*)
- DGUE – Documento di Gara Unico Europeo
- DICINT – Dichiarazioni integrative
- OFFECO – Offerta economica (in formato XLS)
- OFFECO – Offerta economica (in formato PDF)
- Modello “MarcaTemporale_OffertaEconomica_(CONSMT)_AGRPNIN#0001”
- Informativa sul trattamento dei dati personali.



**Azienda di Servizi alla Persona
GOLGI - REDAELLI**

Sede legale e amministrativa: Via B. D'Alviano n. 78, 20146 Milano
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA
DI FARMACI TRAMITE GROSSISTA
PER UN PERIODO DI 12 MESI**

Area Appalti, Monitoraggio e Verifica (tel. 02/72518.328)

Responsabile del Procedimento:

dott.ssa Cristina CALLERIO (int. 215)

Pratica trattata da:

Assunta Zimbardi (int. 268)

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO	3
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA	3
ART. 3 – PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI	3
ART. 4 – SPESE	4
TITOLO II – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA	4
ART. 5 - REQUISITI GENERALI	4
ART. 6 – MODALITÀ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA MERCE	5
TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE	5
ART. 7 - OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA	5
ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D’URGENZA	6
ART. 9 - SUBAPPALTO DELLA FORNITURA E CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 10 - MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO SOCIETARIO	7
TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITA'	7
ART. 11 – CONTROLLI	7
ART. 12 - PENALI	7
TITOLO V – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 13 - RECESSO	8
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 15 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 16 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI	9
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 17 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 ..	9
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 19 - FORO COMPETENTE	9
ART. 20 - NORMA DI RINVIO	9
APPROVAZIONE SPECIFICA DI PARTICOLARI CLAUSOLE	9
APPENDICE 1) RIEPILOGO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	10
APPENDICE 2) RIEPILOGO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI, FACOLTA’ E VERIFICHE IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE.....	11
APPENDICE 3) – TAVOLA SINOTTICA DELLE PENALITA’ E DELLE SANZIONI.....	12

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di farmaci tramite grossista per le seguenti sedi operative aziendali:

- Istituto "P. Redaelli" - Via Bartolomeo d'Alviano, 78 - Milano;
- Istituto "P. Redaelli" - Via Giacomo Leopardi, 3 - Vimodrone (MI);
- Istituto "C. Golgi" - Piazza Emanuele Samek Lodovici, 5 - Abbiategrasso (MI).

La fornitura riguarda tutti i farmaci, inclusi nel regime rimborsabilità, nonché i farmaci generici, che possono essere richiesti a fronte, in particolare, di necessità originate da motivi diversi, fra i quali i seguenti:

- principio attivo di nuovo inserimento nel Prontuario farmaceutico dell'Azienda e non oggetto di aggiudicazione;
- rottura di stock;
- urgenza sopravvenuta per cure particolari;
- mancata fornitura da parte di altro fornitore.

Di tali prodotti non è possibile fornire l'elencazione né il quantitativo.

L'Azienda non assume alcun impegno a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari a zero.

L'appalto è regolato dalle norme e condizioni contemplate dal presente Capitolato speciale.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Il contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di aggiudicazione.

I primi 2 (due) mesi di fornitura - comunque computati nella durata contrattuale - costituiscono periodo di prova della rispondenza al vero di quanto dichiarato e offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara: decorso positivamente tale periodo, l'aggiudicazione diviene definitiva.

Durante il periodo di prova l'Azienda può, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto mediante preavviso di 10 (dieci) giorni. In tale eventualità, all'aggiudicatario spetta il solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Alla scadenza del contratto la ditta aggiudicataria - ove richiesto dall'Azienda - è tenuta alla prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni economiche ed operative, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni e comunque per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara e all'affidamento a nuovo fornitore.

Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di assicurare la fornitura nei termini previsti dall'offerta, si procede scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati, ove esistenti, i quali eseguono la fornitura alle condizioni economiche proposte in sede d'offerta, fatta salva la risoluzione, anche parziale, del contratto in danno dell'aggiudicatario e con eventuali oneri aggiuntivi posti a carico totale dello stesso.

ART. 3 - PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

Prezzi

Il ribasso percentuale sulla fornitura dei farmaci determinato all'atto dell'aggiudicazione dovrà essere applicato sul prezzo al pubblico, al netto di IVA, in vigore al momento dell'ordinativo. Detto ribasso è comprensivo della remunerazione del prodotto, di ogni altra prestazione necessaria per l'esatto adempimento contrattuale e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Il ribasso così determinato dovrà rimanere fisso ed invariato per l'intera durata della fornitura, fatte salve le previsioni seguenti.

Qualora subentri, nel corso della prestazione, l'attivazione di una Convenzione per l'acquisto centralizzato della fornitura affidata o vengano pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - o dalla Centrale regionale o da altra Centrale di committenza, prezzi/sconti di riferimento più favorevoli, rispetto a quelli al momento praticati per la fornitura, con differenze indicativamente superiori al 20%, l'Azienda affidante propone alla Ditta affidataria la rinegoziazione del contratto, al fine dell'adeguamento degli stessi, invariate le condizioni tecniche e la durata del medesimo.

Nel caso in cui la Ditta affidataria si rifiuti di adeguare i prezzi/sconti, l'Azienda affidante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico e ciò in deroga all'art. 1671 del codice civile, anche in analogia alle vigenti previsioni normative in materia di acquisti pubblici.

Fatturazione, pagamenti

Le fatture elettroniche devono essere intestate all'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi - Redaelli" - Via B. d'Alviano n. 78 - 20146 MILANO - Partita IVA n. 04737420150 e recare il codice identificativo di gara (7770685C1C) e il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica **UF8JFG**.

La liquidazione delle fatture avviene nel termine di 60 gg. data fattura fine mese, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta in sede di offerta.

Si rammenta che ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale tributaria la Pubblica Amministrazione effettua il pagamento versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario; pertanto, le fatture devono riportare la dicitura-tipo "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

La Ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

Le parti stabiliscono, in deroga convenzionale all'interesse legale di mora di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che la misura di tale interesse è pari al 50% del saggio di interesse di mora vigente nel periodo di riferimento del contratto di fornitura.

ART. 4 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti la procedura di gara nonché conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, tranne quelle inderogabilmente, per legge, a carico della Committente (ad esempio IVA).

TITOLO II – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

La fornitura dovrà essere eseguita in conformità a quanto indicato dal presente Capitolato speciale e dall'offerta presentata in sede di gara, nonché a quanto stabilito da leggi, regolamenti e direttive in vigore e/o emanate nel corso dell'appalto.

Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche della fornitura appaltata:

- conformità alle vigenti norme in ambito nazionale e comunitario, per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione, all'immissione in commercio e, in particolare, alla rispondenza ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale, ultima edizione e relativi aggiornamenti nonché dalle disposizioni del Ministero della Salute;
- vita utile del prodotto, all'atto della consegna, non inferiore a ½ della durata complessiva di validità del prodotto stesso;
- rispetto rigoroso della temperatura di conservazione, stabilita dal Ministero della Salute, che deve essere documentata in ogni fase, dallo stoccaggio, al trasporto, alla consegna, in conformità alle direttive in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano approvate con D.M. Sanità 06/07/1999 e ss.mm.ii.
- leggibilità di eventuali informazioni, avvertenze/precauzioni da osservare per la corretta identificazione e conservazione dei farmaci;
- conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia sia del confezionamento primario (il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto, quali ad esempio flaconi, siringhe, blister etc.), sia del confezionamento secondario (l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario). Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente, realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile; deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione dei prodotti, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei prodotti ed eventuali successivi aggiornamenti;
- l'imballaggio esterno posto a carico del fornitore resta, in ogni caso, di proprietà dell'Azienda (imballaggio e confezioni "a perdere"); deve, altresì, soddisfare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino;
- ove per i farmaci non sia prevista e/o disponibile la confezione ospedaliera, la confezione al pubblico deve essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata.

Sono a carico della ditta fornitrice, intendendosi remunerati con il corrispettivo di affidamento, tutti gli oneri per i rischi (ivi compresi quelli derivanti dal trasporto e consegna a mezzo vettore), le spese relative alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, anche in ordine a imballaggio e trasporto, nonché gli oneri derivanti da ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ART. 6 - MODALITÀ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA MERCE

L'ordinazione, **senza vincoli di minimo d'ordine**, é effettuata esclusivamente da parte della Direzione d'Istituto richiedente, con indicazione del tipo e della quantità di prodotti da consegnare.

Nei casi di indisponibilità temporanea o definitiva dei prodotti, o di difficoltà approvvigionamento la ditta affidataria deve darne immediata comunicazione all'Azienda.

La merce è consegnata entro 24 ore dalla richiesta, anche se questa dovesse riguardare un solo pezzo.

In caso di ordini urgenti, la consegna deve avvenire entro 4-5 (quattro-cinque) ore dalla richiesta, sempre che la stessa sia stata inoltrata entro le ore 11,00 (undici) del mattino.

Le consegne giornaliere devono essere effettuate, di norma, nel seguente orario:

⇒ dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00;

⇒ il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, salvo diverso accordo preso con i singoli Istituti interessati.

La ditta deve comunicare i periodi di chiusura al fine di una migliore programmazione degli ordini.

La merce consegnata deve corrispondere per quantità, qualità e confezioni a quanto ordinato e deve essere accompagnata da apposita bolla in duplice copia, dalla quale risulti il tipo e la quantità della fornitura consegnata.

I prodotti ordinati, unitamente al documento di trasporto, devono essere consegnati presso la sede di lavoro richiedente, per merce resa franca da ogni spesa (imballo e trasporto compresi), secondo le modalità e negli orari indicati dal punto ordinante.

Le operazioni di consegna devono essere eseguite dalla ditta affidataria esclusivamente con mezzi propri, senza avvalersi, pertanto, del personale e dei mezzi dell'Azienda affidante.

Gli incaricati dell'Azienda sono responsabili del ricevimento, della verifica e della rispondenza delle merci ai documenti che l'accompagnano. Al ricevimento della merce, l'incaricato dall'Azienda affidante, effettuate le verifiche indispensabili (numero d'ordine, numero di colli consegnati), rilascia ricevuta formulando eventuali osservazioni in caso di riscontrata difformità rispetto all'ordinato e/o alle condizioni del materiale. La firma per ricevuta non rappresenta un impegno per l'Azienda affidante la quale si riserva la possibilità di contestare, in ogni momento, la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti e per vizi o difetti di qualsiasi natura.

Qualora la ditta affidataria non effettui la consegna richiesta nei tempi indicati, l'Azienda affidante, senza darne preventiva comunicazione, si riserva la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore.

In tal caso, alla ditta affidataria, oltre all'addebito della maggiore spesa sostenuta, potrà essere imposta una penale pari al 10% dell'importo della mancata fornitura, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, previa contestazione e secondo gravità.

In caso di ripetute inadempienze, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi del successivo art. 14.

Eventuali contestazioni sulla tipologia, quantità e qualità delle merci e sull'integrità delle confezioni, non rilevabili al momento della consegna, vengono comunicate alla ditta fornitrice entro otto giorni dall'arrivo della stessa, via pec o raccomandata *A.R.*

In tale ipotesi, la ditta fornitrice ha il diritto di verificare in contraddittorio con l'Azienda affidante le condizioni dei prodotti in contestazione e, nel caso in cui la verifica confermi la contestazione, l'Azienda affidante ha il diritto di ottenere la sostituzione della merce entro il termine massimo di sette giorni.

TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

ART. 7 - OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, garanzia definitiva per il perfezionamento delle relative procedure, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo offerto, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% per cento.

La mancata costituzione della cauzione é considerata come rinuncia all'esecuzione della fornitura e determina la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese, previa comunicazione di diffida alla ditta.

La cauzione va costituita, a scelta dell'aggiudicatario, mediante una delle modalità seguenti:

- in assegni circolari a beneficio della Stazione appaltante o attraverso bonifico bancario, con versamento sul conto corrente della Banca Popolare di Sondrio – cod. IBAN IT46Q0569601600000015010X08. La causale

del versamento deve riportare l'indicazione "garanzia definitiva" – CIG: 7770685C1C. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'aggiudicatario deve allegare la ricevuta in originale del versamento;

- in titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Azienda affidante, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 9023, Via Bartolomeo D'Alviano,78 - 20146 Milano;
- attraverso fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia – se costituita mediante fideiussione - deve prevedere espressamente:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, *ex art.* 1944 del codice civile;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c) operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- d) intestazione corretta dell'obbligato singolo o cointestazione dei coobbligati in caso di raggruppamento;
- e) dicitura completa del beneficiario ossia Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli";
- f) firma dell'obbligato / dei coobbligati e del funzionario incaricato su ciascuna pagina, oltre ad un timbro di congiunzione fra le singole pagine.

La fideiussione assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve inoltre contenere l'autentica notarile della firma dell'agente assicurativo o intermediario finanziario rilascianti.

Alla garanzia di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la garanzia provvisoria.

Si precisa che l'Azienda, qualora constatato inadempimento agli obblighi assunti, ha la facoltà di:

- escutere la fideiussione, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni;
- ritenere, previa opportuna diffida e remissione in termini, come non avvenuto l'affidamento, riservandosi eventuali azioni a risarcimento dei danni subiti.

Il deposito cauzionale definitivo deve prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.

La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e viene svincolata per iscritto a seguito dell'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, dopo la liquidazione dell'ultimo conto e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La garanzia costituisce assicurazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Azienda affidante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatti imputabili alla Ditta affidataria e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione della fornitura affidata.

Resta salvo il diritto dell'Azienda affidante di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la garanzia risultasse incapiente.

La Ditta affidataria può essere obbligata a reintegrare la garanzia su cui l'Azienda affidante si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione viene incamerata in caso di recesso e/o risoluzione del contratto.

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D'URGENZA

Il contratto viene stipulato in modi e tempi conformi alla normativa vigente. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria è invitata a presentare, entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione della gara, la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste dal presente Capitolato.

Ove nel termine previsto la ditta, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, la Stazione appaltante, previa diffida e eventuale remissione in termini, ha la facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, di incamerare la cauzione provvisoria e di procedere all'affidamento della gara al secondo classificato.

La Stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali mediante apposita comunicazione scritta, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

ART. 9 - SUBAPPALTO DELLA FORNITURA E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è concesso solo se richiesto in sede di presentazione dell'offerta, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, o di parte della stessa, senza il preventivo consenso dell'Azienda affidante.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la Stazione appaltante a risolvere di diritto il contratto, ai sensi del successivo Art. 14, senza ricorso ad atti giudiziari, e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 10 - MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale sopravvenuta modificazione degli assetti proprietari e della struttura di impresa (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione,...).

TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITÀ

ART. 11 - CONTROLLI

L'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale.

La Stazione appaltante pone in essere tutte le attività di verifica e di controllo sugli adempimenti di carattere amministrativo, gestionale e prestazionale a carico dell'Appaltatore derivanti dall'intero Capitolato speciale.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal presente Capitolato che dichiarati dalla ditta in sede di presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara d'appalto.

Le attività di verifica verranno condotte - per quanto di rispettiva competenza e secondo le modalità in uso presso questa Stazione appaltante - dalla Direzione di Istituto, per il tramite dei propri uffici.

I controlli potranno essere sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato della fornitura nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato da effettuarsi in continuo e/o periodicamente, da parte degli incaricati dell'Azienda.

In caso di negligente esecuzione degli obblighi assunti o di violazione dei presupposti e/o requisiti richiesti, l'Appaltatore è tenuto a porvi immediatamente rimedio, anche a seguito di comunicazione informale.

ART. 12 - PENALI

Fatto salvo quanto già previsto nei singoli articoli di riferimento in ordine alle sanzioni legate alle diverse fattispecie di inadempimento, ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno contestate alla ditta inadempiente secondo le procedure in uso in Azienda, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'Appaltatore o di non accoglimento delle stesse, la Stazione appaltante si riserva di applicare una decurtazione, a titolo di penale, al verificarsi dell'inadempienza, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- al ritardo nella consegna della merce: fino a € 200,00 per ogni consegna effettuata in ritardo rispetto ai termini concordati;
- per mancata consegna: fino a € 300,00 per ogni richiesta non evasa;
- per mancata rispondenza del materiale consegnato/dei prodotti forniti ai parametri qualitativi/alle specifiche tecniche prescritte e/o dichiarate dalla Ditta affidataria: fino a € 300,00 per ogni contestazione;
- per ogni mancato rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel presente contratto: fino a € 300,00 per ogni contestazione.

Gli eventuali ulteriori danni direttamente derivanti da detti inadempimenti saranno imputabili alla ditta appaltatrice.

Della penale applicata sarà data notizia all'impresa a mezzo PEC e la stessa sarà applicata, di norma, con decurtazione in sede di liquidazione delle fatture che saranno emesse in pagamento successivamente alla notifica.

La reiterazione delle inadempienze può costituire causa di risoluzione del contratto: dopo tre contestazioni formali riguardanti lo stesso tipo di infrazione e per le quali non siano pervenute – o non siano state accolte – le

giustificazioni della Ditta affidataria, l'Azienda affidante – fatta salva l'applicazione delle penali del caso – può procedere alla risoluzione del contratto.

TITOLO V – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 13 - RECESSO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite e del valore di eventuali materiali utili esistenti a magazzino già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto prima della comunicazione del preavviso di recesso oltre al decimo dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire (calcolato sulla differenza dell'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

In particolare la Stazione appaltante si avvale della clausola di recesso in qualsiasi momento qualora siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92, comma 2bis del decreto legislativo n. 159/2011. L'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante é preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, o comunque sufficiente ad assicurare la continuità della fornitura in favore della struttura destinataria.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Qualora, a seguito di inadempimento, totale o parziale, alle obbligazioni derivanti dal contratto, l'Azienda affidante si avvalga della facoltà di recesso, con onere a carico della Ditta affidataria per la rifusione di ogni spesa e danno recato, si procede, altresì, ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva, ove costituita.

Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte dell'aggiudicatario, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora, a seguito di inadempimento, totale o parziale, alle obbligazioni derivanti dal contratto, l'Azienda affidante si avvalga della facoltà di recesso, con onere a carico della Ditta affidataria per la rifusione di ogni spesa e danno recato, si procede, altresì, ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva, ove costituita.

Dopo tre contestazioni formali riguardanti lo stesso tipo di infrazione e per le quali non siano pervenute – o non siano state accolte – le giustificazioni della Ditta affidataria, l'Azienda affidante – fatta salva l'applicazione delle penali del caso – può procedere alla risoluzione del contratto.

L'Azienda affidante può procedere, di diritto, ex art.1456 c.c., alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta affidataria, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- b) cessione del contratto non autorizzata;
- c) in caso di gravi e ripetute negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie: l'interruzione della fornitura, le reiterate inosservanze dei termini di consegna, inosservanza delle norme di legge e/o di regolamento che ne disciplinano l'esecuzione, ecc.;
- d) ulteriori inadempienze della Ditta affidataria dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- e) quando a carico di alcuno degli amministratori della Ditta affidataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, per delitti finanziari o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per violazione delle norme sugli appalti;
- f) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- g) nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, norme igienico-sanitarie;
- h) nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta affidataria delle disposizioni di cui alla vigente normativa antimafia in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nel caso in cui le transazioni relative al presente affidamento vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o di altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i) in caso di accertamento di difetto di possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti;
- j) in ogni altro caso espressamente previsto dal presente contratto o dalla normativa vigente in materia.

L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione deve essere comunicata alla Ditta affidataria mediante lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nulla è dovuto alla Ditta affidataria nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alle forniture ricevute.

ART. 15 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto sia dichiarato nullo, caducato o debbano cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, la Ditta aggiudicataria ha diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore della Stazione appaltante, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di sorta, che devono pertanto, intendersi rinunciati.

ART. 16 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Eventuali eccezioni non possono essere proposte dalla ditta aggiudicataria al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - D.Lgs. 08.06.2001, n. 231

La Ditta affidataria si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al “Modello di Organizzazione e Controllo” comprensivo del Codice Etico e del Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità adottati dall’Azienda affidante, in ottemperanza al decreto legislativo del 08 giugno 2001, n. 231, come pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, che dà atto di conoscere e accettare.

L’eventuale mancata conoscenza del Modello in questione non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni.

La Ditta affidataria, prende altresì atto che il mancato rispetto di dette previsioni costituisce motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell’interessato a giustificazione della violazione addebitatagli – come segue:

- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con l’Azienda affidante.

Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse relativamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei fattori elencati nell’apposita sezione del citato Modello.

Per quanto attiene l’accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, trovano applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate.

In ogni caso, l’irrogazione di una delle sanzioni suddette, non preclude all’Azienda affidante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di eventuali danni patiti, anche a causa - o in conseguenza - delle violazioni del Modello.

Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall’A.S.P. “Golgi Redaelli” e sulla base del consenso espresso dall’interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l’azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non ricompreso nel presente Capitolato speciale si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

APPROVAZIONE SPECIFICA DI PARTICOLARI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Cod. Civ., l’Appaltatore specificatamente approva le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 del presente Capitolato speciale d’Appalto.

APPENDICE 1) RIEPILOGO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 3

- obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa.

ARTT. 5 - 6

- obbligo di svolgere la fornitura in conformità a quanto indicato nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara, nonché da quanto stabilito da leggi, regolamenti e direttive in vigore e/o emanate nel corso dell'appalto.

ART. 7

- obbligo di costituzione della garanzia definitiva.

ART. 10

- obbligo di comunicare ogni modificazione degli assetti proprietari e della struttura di impresa.

ART. 11

- obbligo per l'Appaltatore di sottoporsi alle verifiche previste dall'intero articolo.

ART. 17

- obbligo per l'Appaltatore di rispettare i principi e le previsioni del "Modello di Organizzazione e Controllo".

**APPENDICE 2) RIEPILOGO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI, FACOLTA' E VERIFICHE IN CAPO
ALLA STAZIONE APPALTANTE**

ART. 2

- facoltà per l'Azienda di proseguire il rapporto contrattuale alle medesime condizioni e prezzi di gara fino ad un massimo di 120 giorni.

ART. 5

- verificare che la ditta svolga la fornitura in conformità al Capitolato speciale e all'offerta presentata in sede di gara.

ART. 6

- verifica della rispondenza delle forniture alle previsioni dell'intero articolo;
- facoltà di rivolgersi ad altro fornitore qualora la ditta affidataria non effettui la consegna nei tempi indicati;
- facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in caso di ripetute inadempienze.

ART. 11

- facoltà di porre in essere le verifiche di cui all'intero articolo.

ART. 12

- facoltà di applicare le penali in conseguenza delle inadempienze dell'Appaltatore.

ARTT. 13 - 14 -15

- attuazione delle previsioni, secondo necessità e in conformità alle vigenti procedure interne.

APPENDICE 3) – TAVOLA SINOTTICA DELLE PENALITA' E DELLE SANZIONI

Articolo	Fattispecie	Penalità	Note
Art. 6 Penale	- mancata consegna della fornitura nei tempi indicati da SA con approvvigionamento da altro fornitore.	- 10% dell'importo della mancata fornitura e addebito della maggiore spesa sostenuta, salvo risarcimento dell'eventuale maggior danno.	- previa contestazione e secondo gravità.
Art. 7 Obbligo di consegna della garanzia definitiva	- mancata consegna della garanzia definitiva.	- annullamento aggiudicazione e incameramento della cauzione provvisoria.	- previa comunicazione di diffida alla ditta.
Art. 12 Penali	- ritardo nella consegna della merce. - per mancata consegna. - per mancata rispondenza del materiale consegnato/dei prodotti forniti ai parametri qualitativi/alle specifiche tecniche prescritte e/o dichiarate dalla Ditta aggiudicataria. - per ogni mancato rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel presente contratto.	- fino a € 200,00 per ogni consegna effettuata in ritardo rispetto ai termini concordati. - fino a € 300,00 per ogni richiesta non evasa. - fino a € 300,00 per ogni contestazione. - fino a € 300,00 per ogni contestazione.	- previa contestazione e secondo gravità. - previa contestazione e secondo gravità. - previa contestazione e secondo gravità. - previa contestazione e secondo gravità.
Art. 14 Risoluzione del contratto	- fattispecie da lett. a) a lett. l).	- risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.	- comunicazione alla ditta.

Schema contratto

ATTI N. 74/18

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI TRAMITE GROSSISTA PER UN PERIODO DI 12 MESI. CIG:7770685C1C.

CONTRATTO DI APPALTO TRA

▪ l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI", con sede legale in Milano, Via B. d'Alviano n. 78, Partita IVA n. 04737420150, in seguito denominata Stazione Appaltante, qui rappresentata dal Dirigente dell'Area Appalti, Monitoraggio e Verifica, Dott.ssa Cristina CALLERIO (nata a Milano il 07 aprile 1962 e domiciliata per la carica in Milano, Via B. d'Alviano n. 78) che agisce in nome dell'Azienda suddetta, in ragione della determinazione del Direttore Generale n. 24 del 10 marzo 2014

e

▪ la Ditta, successivamente denominata Appaltatore, con sede legale in - Part. IVA e C.F., qui rappresentata da (nato a il, residente in, Via e domiciliato per la carica in, Via) in qualità di

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. del è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, per l'aggiudicazione della fornitura di farmaci tramite grossista per un periodo di 12 mesi.

- che con Determinazione dirigenziale n. del la fornitura in questione è stata aggiudicata alla Ditta sopra menzionata,

con la presente scrittura privata si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, per il quale accetta e si obbliga il pre nominato suo rappresentante, la fornitura di farmaci tramite grossista per un periodo di 12 mesi.

Art. 2 - Il contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dal

Alla scadenza del contratto la ditta aggiudicataria – ove richiesto dall’Azienda – è tenuta alla prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni economiche ed operative, per un periodo fino a 120 giorni e comunque per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara.

Art. 3 - L’Appaltatore dichiara di effettuare la fornitura in oggetto sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara ed acquisita agli atti.

Art. 4 - L'ammontare netto della fornitura di cui al presente contratto si indica in € (...../.....).

Art. 5 - La fatturazione e i pagamenti sono regolati dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, qui interamente richiamato.

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

Art. 6 - La piena osservanza e l'esecuzione del contratto è assicurata, per tutta la sua durata, dalla garanzia prestata mediante fideiussione assicurativa / bancaria, della quale la Stazione Appaltante, in caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, potrà disporre in qualsiasi momento.

Art. 7 – La fornitura è regolata da tutte le norme e condizioni contemplate dal Capitolato Speciale d’Appalto, espressamente accettato senza condizioni o riserva alcuna dall’Appaltatore in sede di gara e qui richiamato quale parte integrante del presente contratto.

Art. 8 - L’Appaltatore si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nel “Modello di Organizzazione e Controllo” e nei connessi documenti del Codice Etico, Piano della prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza e l'integrità adottati dalla Stazione Appaltante in ottemperanza al decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, come pubblicati sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, che dà atto di conoscere e di accettare. L’eventuale

mancata conoscenza del Modello e del Codice non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni. Lo stesso Appaltatore prende, altresì, atto che il mancato rispetto degli stessi costituisce motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell'interessato a giustificazione della violazione addebitatagli - come segue:

- diffida al puntuale rispetto del Modello e del Codice;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Stazione Appaltante.

Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse relativamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei fattori elencati nell'apposita sezione del citato Modello. Per quanto attiene l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, trovano applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate. In ogni caso, l'irrogazione di una delle sanzioni previste non preclude alla Stazione Appaltante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di tutti i eventuali danni patiti anche a causa o in conseguenza della violazione del Modello. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 9 - I dati personali vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall'A.S.P. "Golgi Redaelli" e sulla base del consenso espresso dall'interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l'azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

Art. 10 - Le parti dichiarano che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 131 del 26/04/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti la procedura di gara nonchè conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, tranne quelle inderogabilmente per legge a carico della Committente (ad esempio IVA).

Art. 12 - Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore si considera competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Per l'A.S.P. "GOLGI-REDAELLI"

Per la Ditta

Dott.ssa Cristina CALLERIO

.....

A mente degli articoli 1341 e 1342, secondo comma, del Codice Civile, le Parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 5, 8, 9, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.S.P. "GOLGI-REDAELLI"

Per la Ditta

Dott.ssa Cristina CALLERIO

.....